

Ordinanza del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 13 febbraio 2012

*Il Dipartimento federale dell'economia (DFE)
ordina:*

I

L'ordinanza sui controlli OITE del 16 maggio 2007¹ è modificata come segue:

Art. 3 Condizioni di importazione e transito

¹ I testi normativi dell'Unione europea (UE) concernenti le condizioni di importazione e transito sono elencati nell'allegato 1.

² In mancanza di disposizioni dell'UE, l'Ufficio federale di veterinaria stabilisce le condizioni di importazione e transito. Per quanto concerne le derrate alimentari di origine animale, esso stabilisce le condizioni di importazione e transito d'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica.

Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Per l'importazione delle seguenti specie animali provenienti da Stati membri dell'UE è richiesto un certificato complementare conformemente all'allegato 11 appendice 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo):

Art. 5 Controllo da parte del servizio veterinario di confine

L'obbligo di controllo da parte del servizio veterinario di confine per le partite provenienti da Paesi terzi e importate per via aerea è disciplinato dalla decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007³, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE.

¹ RS 916.443.106

² RS 0.916.026.81

³ GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/31/UE, GU L 21 del 24.1.2012, pag. 1.

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

Titolo

Testi normativi dell'UE concernenti le condizioni di importazione e transito

III

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2012.

13 febbraio 2012

Dipartimento federale dell'economia:

Johann N. Schneider-Ammann